



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.27/2014 DEL 21/11/2014

**"NORME PER LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE ED
IL RECUPERO DEI TRABUCCHI"**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

Norme per la conoscenza, la valorizzazione ed il recupero dei trabucchi

Le motivazioni del disegno di legge

Il disegno di legge *"Norme per la conoscenza, la valorizzazione e recupero dei trabucchi"* ha lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare un manufatto storico, caratterizzante, in modo particolare, il paesaggio costiero del basso Adriatico e che costituisce elemento del patrimonio identitario della Regione Puglia.

La valenza storica del "trabucco" è data dall'essere strumento di una particolare tecnica di pesca, consistente nell'intercettare, con le grandi reti, i flussi di pesci che si spostano lungo gli anfratti della costa, sfruttando favorevolmente le correnti.

L'indubbio valore identitario del "trabucco" deriva, quindi, dall'essere non solo testimonianza della tradizionale attività di pesca praticata in alcune zone della Puglia, ma anche dalla circostanza che tali strutture fragili, esposte a degrado naturale e bisognose di ripetuti interventi di manutenzione, rappresentano, ormai, una componente stabile del paesaggio costiero.

L'articolato normativo del disegno di legge risponde, pertanto, allo spirito degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale, in quanto il "trabucco" rappresenta una componente ambientale, paesaggistica, architettonica e storico culturale da tramandare alle "future generazioni".

Il disegno di legge si propone il perseguimento di tre concrete finalità:

- la preservazione del bene "trabucco", anche attraverso la previsione all'art. 1, comma 2, di una norma sanzionatoria, la cui applicazione viene demandata all'ente comunale sul cui territorio insistono i "trabucchi" e che procederà all'irrogazione della sanzione nei confronti di chi li danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni;
- la dettagliata definizione del bene "trabucco" all'art. 2, comma 1, nonché il censimento degli stessi, sia quelli ancora esistenti sia quelli scomparsi all'art. 2, comma 2;
- la valorizzazione del bene "trabucco" sia con la previsione di linee guida per il recupero o il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicandone anche le attività compatibili e includendo la valorizzazione e il recupero dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli Strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.

Merita evidenziare che il censimento e le linee guida sono essenziali per tutelare e valorizzare un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore identitario con interventi di recupero o ripristino, indicando anche le funzioni compatibili, e per evitare il proliferare di costruzioni lignee sul mare che alla tradizione dei trabucchi si richiamano solo genericamente.

Sintesi dell'articolato

Il disegno di legge *"Norme per la conoscenza, la valorizzazione e recupero dei trabucchi"* si compone di tre articoli:

Art.1 - *"Oggetto e finalità"*: individua le finalità e gli obiettivi della legge;



Art.2 - "Individuazione dei beni e criteri per il recupero": definizione del "trabucco", censimento ed elaborazione delle linee guida per il recupero o il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, e indirizzi, direttive e prescrizioni ai fini della tutela e valorizzazione, indicando anche le attività compatibili;

Art.3 - "Programmazione regionale": riconduce gli interventi promossi dalla legge agli strumenti di programmazione previsti della l.r. 17/2013 in materia di beni culturali


Il presente disegno di legge è stato redatto in collaborazione con il Servizio legislativo della Giunta regionale che, in sede di scrittura dell'articolato, ha effettuato l'Analisi tecnico normativa prevista dall'art. 7 della l.r. 29/2011.

Il presente disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della l.r. 28/2001.


Il Dirigente dell'Ufficio beni librari,
musei e archivi

Dott. Massimiliano Colonna 


Il Dirigente del Servizio beni culturali

Avv. Silvia Pellegrini 

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio


Ing. Giovanni Vitofrancesco 


Il Direttore dell'Area politiche per la promozione
del territorio, dei saperi e dei talenti

Dott. Francesco Palumbo 

Gli Assessori proponenti

Prof.ssa Angela Barbanente 

Dott. Leonardo Di gioia 



Schema di disegno di legge

Norme per la conoscenza, la valorizzazione e recupero dei trabucchi

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all'articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 25 giugno 2013 n. 17 "Disposizioni in materia di beni culturali", secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Con ordinanza comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge, è sanzionato con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di euro centocinquantomila e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.

Art. 2 (Individuazione dei beni e criteri per il recupero)

1. Il trabucco, manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancor oggi praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali essenziali:
 - Un palchetto centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o quercia conficcati nella roccia;
 - Due argani per manovrare la rete della pesca tradizionale;
 - Cinque antenne di legno d'abete che sorreggono la rete sostenute da fili di ferro zincato o altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
 - La "rete grande" di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il centro;
 - Un freno in acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le correnti marine;
 - Talvolta un capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.
2. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione include i trabucchi, sia quelli ancora esistenti sia quelli scomparsi, nel censimento georeferenziato della Carta dei beni culturali di cui all'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 17/2013, specificandone le caratteristiche, l'importanza storico-culturale e paesaggistica, la funzione, lo stato di conservazione, anche sulla base di documentata indicazione di enti pubblici, associazioni, istituzioni di ricerca, istituti di cultura e singoli esperti.
3. La Giunta regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.

Art.3 (Programmazione regionale)

1. La Regione include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli



Strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013, e a tale scopo promuove, nel rispetto della normativa statale e in attuazione dell'art. 9 della l.r. 17/2013, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel rispetto di quanto stabilito in relazione ai beni culturali dal D.Lgs. 42/2004 nonché delle norme europee, statali e regionali in materia, e sulla base della programmazione regionale di cui al comma 1, la Regione può prevedere l'erogazione di contributi per le attività di cui agli art. 1 e 2, privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei trabucchi o che ne garantiscano comunque la fruizione pubblica.

